

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Paola Maria Gandolfi - Presidente

dott. Valentina Boroni - Giudice

dott. Serena Nicotra - Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34957/2021 promossa da:

S.D.F. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in VIA ...presso il difensore avv. ...

ATTORE

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO (C.F. (...))

CONVENUTO

OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. n. 164 del 1982 e 31 D.Lgs. n. 150 del 2011

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano, D.F.S., nata a M. il (...), ha rappresentato:

- di aver mostrato sin dall'infanzia una chiara identità psicosessuale maschile, nonostante possieda gli attributi del sesso femminile e sia stata denunciata all'anagrafe come appartenente al sesso femminile;
- di non essere sposata e di non avere figli;
- di essersi rivolta nel 2019 alla dott.ssa A.S. psicologa e psicoterapeuta esperta in tematiche di identità di genere e di essersi sottoposta a test di inquadramento somministrati dalla psicologa dott.ssa N., ricevendo da tali medici la diagnosi di disforia di genere;
- di avere intrapreso, quindi, un percorso di transizione, sottoponendosi alla psicodiagnosi e, a partire da febbraio 2020, alla terapia ormonale sostitutiva;
- di essersi anche rivolta alla dott.ssa I.D.B., psichiatra presso l'O.N., ottenendo conferma della diagnosi di disforia di genere e dell'assenza di sintomi o disturbi psichiatrici influenti sulla capacità di giudizio;

- di essere intenzionato a proseguire e completare il proprio percorso di transizione da donna a uomo e quindi ad adeguare i propri caratteri sessuali esteriori all'identità maschile per sentirsi pienamente realizzata dal punto di vista sia fisico, sia psicologico.

Parte attrice ha quindi chiesto di essere autorizzata al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili ed ha formulato domanda diretta ad ottenere la domanda di rettifica nell'attribuzione del sesso.

Nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che ha riferito:

"Io già da piccolo, alla materna, sentivo di avere un disagio personale e di non identificarmi nel genere in cui sono nato. Fino a 15 anni non avevo ancora bene capito di che si trattava. Ho iniziato poi a fare ricerche su internet, a sentire persone che avevano già fatto il percorso. Dai 15 anni ai 18 anni c'è stato per me tutto un primo percorso in cui ho cercato di capire quello che volevo, quello a cui sarei andato incontro e di accettarmi.

Ho però aspettato di arrivare alla maggiore età per iniziare un percorso anche di natura medica e sono andato per la prima volta al Niguarda intorno ai 18 anni. Dopo il primo incontro, vi era stato un periodo di sospensione delle visite per ristrutturazione del reparto e quindi io ho prima fatto delle sedute con altre psicologhe, finché non sono andato dalla dott.ssa S. con cui ho portato a termine il percorso.

Ho iniziato a parlare del fatto che non mi identificavo nel genere femminile prima con gli amici e poi con mia sorella. Quando ne ho parlato con mia madre, all'inizio non l'aveva presa bene, anche perché era una cosa che era in contrasto con la sua fede religiosa. Poi ha iniziato a frequentare dei gruppi LGBT cristiani e questo l'ha aiutata, tant'è che adesso mi supporta.

I miei genitori sono separati e mio padre, che vedo un po' meno, ha fatto più fatica di mia madre ad accettare questa cosa, ma questo Natale mi ha fatto una bella sorpresa perché per la prima volta ha iniziato a parlare rivolgendosi a me al maschile.

Quando mi sono iscritto all'università, mi sono messo subito in contatto con l'associazione interna per avere il tesserino con l'alias e quindi dopo poco ho iniziato a sostenere gli esami con il nome cambiato.

Ho scelto il nome S. perché ho voluto mantenere un collegamento con il mio nome anagrafico.

Sono soddisfatto di come è andata la terapia ormonale anche se il fatto che ci sia stato il Covid non mi ha permesso finora di relazionarmi con tutto il mondo esterno nella mia nuova identità.

Sono consapevole del fatto che si tratta di una scelta irreversibile ed è quello che voglio veramente".

Ritiene il Collegio che la domanda di D.F.S. volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili meriti accoglimento.

D.F.S., nata a M. il (...), è nubile, come risulta dal certificato di stato di famiglia, residenza e stato libero (doc. 3).

Dalla relazione della dott.ssa A.S., che ha sottoposto l'attrice a esame medico psicologico, emerge che:

- è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata incongruenza, di lunga durata, tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;
- la valutazione psicodiagnostica ed i colloqui psicologici non hanno messo in evidenza problematiche di tipo psicopatologico;
- all'esito del percorso psicoterapeutico è risultata confermata la diagnosi di disforia di genere e la consapevolezza delle implicazioni del percorso intrapreso.

Tali risultanze risultano confermate sia dalla relazione della psicologa dott.ssa D.N., sia dalla relazione della dott.ssa I.D.B., medico presso l'O.N., nonché dalla relazione dott.ssa B. presso l'Istituto Auxologico di Milano, che ha seguito la paziente durante la terapia ormonale.

Tutti i citati sanitari hanno ribadito la diagnosi di disforia di genere, evidenziato i buoni risultati raggiunti da D.F.S. nel corso del percorso di transizione e nella somministrazione della terapia ormonale, la piena consapevolezza della paziente in ordine all'irreversibilità del percorso, nonché l'esistenza del desiderio di completare la transizione del sesso, mediante modifica, anche chirurgicamente, del proprio aspetto. Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo della scelta.

Ne deriva che l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a D.F.S. una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.

Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.

In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".

La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162 del 1984 vanno interpretate avendo presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui,

mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica."

Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di D.F.S. di cambiare genere e sesso da femmina a maschio.

Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attrice, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.

Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L. n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto dall'attrice al prenome "S." va sostituito il prenome "S."

Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano vista la L. n. 164 del 1982, così provvede:

- 1) AUTORIZZA D.F.S., nata a M. il (...), a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili;
- 2) DISPONE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di D.F. (cognome) S. (nome), nata a M. (atto n. 2067, parte II, Serie B, anno 2000) nel senso che laddove è scritto "sesso femminile" debba invece intendersi scritto e leggersi "sesso maschile" e laddove è indicato "S." il prenome del nato debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome "S.";
- 3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
- 4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.

Conclusiones

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2022.